



# COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

**NUM. 28 DEL 30-09-20**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.-**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CICCOLINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>MOSSA ELISA</b>	<b>P</b>
<b>BAFFIONI EMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>RIGHI SELENE</b>	<b>P</b>
<b>BELLOCCHI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>TACCHI DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>BOCCONCELLI NADIA</b>	<b>P</b>	<b>TALLARINI NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>BOSTRENGHI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>TANNINO ANNALISA</b>	<b>P</b>
<b>CIAFFONCINI IRENE</b>	<b>P</b>	<b>TOCCACELI SONIA</b>	<b>P</b>
<b>LEONI EMMA</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TACCHI DAVIDE in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. ROMANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BAFFIONI EMILIANO  
LEONI EMMA  
TANNINO ANNALISA



Il Consiglio Comunale , a causa della situazione che si è venuta a creare con il covid-19, si è svolto in videoconferenza sulla piattaforma skype

Il Consigliere Toccaceli illustra il punto all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con Delibera C.C. n. 18 del 29/04/2016 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016 confermate per i successivi anni con delibera di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi di riferimento 2017, 2018 e 2019;

**Visto che** con Delibera C.C. n. 19 del 29/04/2016 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016 confermate per i successivi anni con delibera di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi di riferimento 2017, 2018 e 2019;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro il 29 giugno 2020 ma non ancora adottato;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte

integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 870.000, al netto della quota di alimentazione del FSC;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6 per mille**;
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale** : **aliquota pari al 1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- 4) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D, C1, C3 e C4**, ad eccezione della categoria D/10 in possesso dei requisiti di ruralità: **aliquota pari al 10,1 per mille**;
- 5) **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,6 per mille**;
- 6) **fabbricati** (fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Urbania: **aliquota pari al 8,8 per mille**;
- 7) **terreni agricoli: esenti**;

8) **aree fabbricabili : aliquota pari al 9,8 per mille .**

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell'imposta;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore, Programmazione Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime, espressa ed accertata in forma legale;;

### **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6 per mille ;**
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale : aliquota pari al 1 per mille ;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti;**
- 4) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D, C1, C3 e C4**, ad eccezione della categoria D/10 in possesso dei requisiti di ruralità: **aliquota pari al 10,1 per mille ;**
- 5) **fabbricati diversi** da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,6 per mille ;**
- 6) **fabbricati** (fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) **concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Urbania: aliquota pari al **8,8 per mille;**
- 7) **terreni agricoli : esenti;**
- 8) **aree fabbricabili : aliquota pari al 9,8 per mille .**

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 106, comma 3 della legge n. 77 del 17/07/2020, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre,

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

CON votazione unanime, espressa ed accertata in forma legale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 3<sup>^</sup> comma, art.47 della legge 142/90

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 31 DELL'ANNO 02-09-2020  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-09-2020

F.to Il Responsabile del servizio  
**Ragnucci Gianfranco**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 28-09-2020

F.to Il Responsabile del servizio  
**Ragnucci Gianfranco**



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to TACCHI DAVIDE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

Prot. n.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 21-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ragnucci Gianfranco

---

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio on-line dal 21-10-2020, è divenuta **esecutiva il** \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.134Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ragnucci Gianfranco

---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è **stata pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2020 al 05-11-2020, ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 06-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ragnucci Gianfranco

---

**Esecutività:**

Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 06-11-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ragnucci Gianfranco

---

[ ] **Revocata/modificata** dal Consiglio Comunale con delib. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

**E' CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Ragnucci Gianfranco